



D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020 COVID-19

Analisi dei chiarimenti resi dall'Amministrazione
in merito al perimetro di applicazione degli artt. 67-68-83

Avv. Gabriele Sepio

Premessa

Il DL del 17 marzo 2020 n. 18, al fine di contrastare l'emergenza legata alla diffusione del COVID-19, ha introdotto misure volte a regolare i rapporti di natura procedimentale e processuale tra Amministrazioni e contribuenti (artt. 67, 68 e 83).

Al fine di chiarire la portata applicativa delle norme citate, in questi giorni l'Amministrazione ha fornito delle indicazioni attraverso la pubblicazione dei seguenti documenti:

- FAQ Agenzia delle Entrate Riscossione del 19 marzo 2020, con riguardo all'articolo 68 del DL;
- Circolare n. 5/E del 20 marzo 2020 dell'Agenzia delle Entrate, con riferimento agli artt. 68 e 83 del DL;
- Circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 dell'Agenzia delle Entrate, con riferimento agli artt. 67 e 83 del DL.

Si tratta di primi chiarimenti che, tuttavia, anche per effetto dei rilievi critici mossi dalla stampa specializzata rispetto alla mancanza di coordinamento di alcune disposizioni, si ritiene potrebbero essere rivisti almeno in parte in presenza di eventuali interventi modificativi al livello legislativo.

Circolare AdE n. 5/E del 20 marzo 2020

(Art. 68 e 83 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione e sospensione dei termini processuali)

L'art. 68 prevede la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione scadenti tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, senza possibilità di ottenere il rimborso di quanto già eventualmente pagato prima dell'entrata in vigore della norma.

La sospensione introdotta dall'art. 68 del Decreto, riguarda tutti i carichi, anche quelli relativi ad entrate non tributarie (ad esempio, contributi previdenziali, sanzioni amministrative da violazione codice della strada etc.).

Nella sospensione rientrano anche i ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali dell'Unione europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione, alle ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti territoriali.

Il versamento di quanto "sospeso" dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Circolare AdE n. 5/E del 20 marzo 2020

(Art. 68 e 83 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione e sospensione dei termini processuali)

Come anticipato nel precedente intervento, la norma prevede letteralmente che ad essere sospesi sono i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del D.L. 78 del 2010 (avvisi di accertamento immediatamente esecutivi e avvisi di addebito INPS).

Così come formulata la norma induce a ritenere che oggetto di sospensione siano solo i ruoli affidati sino alla data di entrata in vigore del Decreto (17 marzo) ed emessa la relativa cartella di pagamento il cui termine di pagamento scade nel periodo di sospensione.

Questo perché anche per somme iscritte a ruolo nel periodo di sospensione il concessionario non potrà notificare (fino al 31 maggio, vedi schede successive)

Circolare AdE n. 5/E del 20 marzo 2020

(Art. 68 e 83 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione e sospensione dei termini processuali)

Avevamo anche segnalato che posto che ai fini della sospensione valgono i «carichi affidati» la norma rischia di non applicarsi mai ai debiti relativi agli avvisi di accertamento esecutivi, in quanto è più complesso individuare esattamente il «termine di versamento».

Occorre considerare, infatti, che la riscossione relativa agli atti immediatamente esecutivi avviene come segue:

- dopo la notifica dell'atto, nessun ruolo può essere affidato prima che siano decorsi 30 giorni dalla scadenza del «termine per la presentazione del ricorso» (il termine per la presentazione del ricorso non sono solo i 60 giorni dalla notifica, ma il termine ultimo che deriva da eventuali disposizioni idonee a sospenderlo, come ad esempio la sospensione feriale o l'accertamento con adesione);
- una volta che il carico è stato affidato, tuttavia, l'esecuzione non può essere avviata prima che siano decorsi 180 giorni dall'affidamento.

Circolare AdE n. 5/E del 20 marzo 2020

(Art. 68 e 83 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione e sospensione dei termini processuali)

La Circolare n. 5/E del 20 marzo 2020, ha precisato che:

«La lettera b) del citato articolo 29 dispone inoltre che gli avvisi di accertamento «divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione».

«l'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie. Ne consegue che la sospensione del termine per ricorrere ai sensi del citato articolo 83, sulla base delle disposizioni sopra riportate in tema di accertamento cosiddetto esecutivo, comporta anche la sospensione del termine per il versamento degli importi recati dall'avviso di accertamento»

Circolare AdE n. 5/E del 20 marzo 2020

(Art. 68 e 83 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione e sospensione dei termini processuali)

«per gli avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile»

«Inoltre, per gli avvisi notificati nel predetto intervallo temporale, l'inizio del decorso del termine per ricorrere, nonché del termine per il pagamento è differito alla fine del periodo di sospensione; ad esempio, per un atto notificato il 10 marzo, il termine ordinario di sessanta giorni per la presentazione del ricorso e per il pagamento decorre dal 16 aprile»

Quindi, poiché la sospensione riguarda solo i carichi «affidati» e nei casi sopra descritti non vi è stato alcun «affidamento» (visto che non sono decorsi i 30 giorni dalla scadenza del termine per il ricorso):

«Le considerazioni che precedono portano ad escludere, anche per ragioni di ordine sistematico, che agli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78 si applichi la sospensione dei termini per il versamento recata dall'articolo 68 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».

Circolare AdE n. 5/E del 20 marzo 2020

(Art. 68 e 83 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione e sospensione dei termini processuali)

Inoltre, prosegue la Circolare, anche qualora il carico sia stato affidato prima dell'8 marzo, occorre valutare che:

«non è immediatamente individuabile un termine di versamento delle stesse cui applicare la sospensione recata dall'articolo 68»

poiché

«L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico»

quindi, proprio come osservato nel nostro precedente intervento, dal momento che:

«l'esecuzione forzata da parte dell'agente della riscossione resta comunque sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento (...) la sospensione dei "termini di versamento" recata da ultimo dall'articolo 68 (...) si intende riferita ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati per i quali lo stesso si è avvalso della modalità di pagamento dilazionato».

Poiché solo con riferimento a questi si ha un termine di pagamento.

Circolare AdE n. 5/E del 20 marzo 2020

(Art. 68 e 83 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione e sospensione dei termini processuali)

Quindi:

- se alla data dell'8 marzo il termine del versamento è già scaduto perché:
 - l'atto non è stato impugnato entro i 60 giorni ed è seguito l'affidamento del carico decorsi i successivi 30 giorni;
 - l'atto è stato impugnato ma sono comunque decorsi 30 giorni dalla scadenza dei termini per il ricorso (comprensivi di eventuali sospensioni come quella dell'accertamento con adesione o feriale) con conseguente affidamento;

non si ha accesso alla sospensione in quanto non si tratta di un debito «scadente» ma già **scaduto**;

- Se, invece, nei casi descritti in precedenza, in relazione al carico scaduto è stata accolta una richiesta di dilazione, allora in questo caso **esistendo una somma iscritta ruolo e un termine di versamento si applicherà la sospensione delle rate fino al 31 maggio**;
- Se, infine alla data dell'8 marzo il termine di impugnazione non è ancora scaduto allora verrà sospeso il termine di impugnazione e nello stesso tempo anche il termine di versamento e, quindi, non decorrendo neanche i 30 giorni successivi per l'affidamento del carico, **non c'è nulla da sospendere ai sensi dell'art. 68.**

FAQ AdE Riscossione del 19 marzo 2020

(Art. 68 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione e sospensione dei termini processuali)

In merito al perimetro di applicabilità della sospensione dei carichi nonché relativamente alle modalità con cui sarà svolta l'attività dell'Agente della riscossione nel periodo di sospensione, è intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 19 marzo 2020.

Riportiamo di seguito i chiarimenti più importanti:

- *«Nel periodo di sospensione l'Agenzia delle Entrate non può notificare nessuna cartella di pagamento, neanche attraverso la posta elettronica certificata».*

Questo conferma indirettamente che il richiamo dell'art. 68 all'art. 12 del D.lgs. 159 del 2015 è operato con riguardo al comma 1 della predetta norma, con conseguente proroga per l'Agente della riscossione dei termini di decadenza e prescrizione **limitatamente** al periodo di sospensione (invece che di due anni come previsto dal comma 2). Infatti, l'impossibilità di notificare cartelle nel periodo di sospensione «di cui al comma 1» è prevista proprio dal comma 3 dell'art. 12: «L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento **durante il periodo di sospensione di cui al comma 1**».

FAQ AdE Riscossione del 19 marzo 2020

(Art. 68 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione e sospensione dei termini processuali)

- *«per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8/3 - 31/5) puoi richiedere una rateizzazione. Per evitare di far attivare le procedure di recupero previste per legge, è necessario fare l'istanza all'Agenzia entro il 30 giugno 2020.».*

Questo conferma, come già ipotizzato, che il riferimento della norma al pagamento «in unica soluzione» entro il 30 giugno si riferisce solo alle rate di dilazioni sospese e non anche all'impossibilità di richiedere la dilazione di ruoli i cui termini di versamento non erano ancora scaduti al momento della sospensione.

FAQ AdE Riscossione del 19 marzo 2020

(Art. 68 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione e sospensione dei termini processuali)

- *«Durante il periodo di sospensione l'Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (esempio: pignoramento)».*

Si tratta di un chiarimento importante in quanto le attività cautelari ed esecutive, in base al richiamo all'art. 12 comma 1, del D.lgs. 159 del 2015, dovrebbero a rigore essere sospese la massimo con riguardo ai soggetti che beneficiano della sospensione (ossia in questo caso solo quelli con carichi scadenti nel periodo di sospensione). L'affermazione di cui sopra, invece, sembra far trasparire che le misure cautelari ed esecutive siano sospese in via generale per tutti i contribuenti.

Vista l'interpretazione estensiva dell'art. 12 si dovrebbe ritenere la risposta valida anche con riferimento alla sospensione delle procedure esecutive già avviate (sul punto non vi è un chiarimento espresso)

Circolare AdE n. 6/E del 23 marzo 2020

(Art. 67 e 83 Sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori e sospensione dei termini processuali)

L'articolo 67, ha previsto che «sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori».

Con la Circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti volti a precisare che ad essere «sospesi» sono solo «i termini» relativi all'attività dell'ente e non «l'attività» in sé.

«La citata previsione normativa non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina (solo) la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento».

Circolare AdE n. 6/E del 23 marzo 2020

(Art. 67 e 83 Sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori e sospensione dei termini processuali)

Per queste ragioni, l'Agenzia ritiene consentita anche nel periodo di sospensione la notifica di avvisi di accertamento nonostante possa comunque beneficiare di una proroga di 2 anni dei termini di prescrizione e decadenza per effetto del rinvio della norma al comma 2 dell'art. 12 del D.lgs. 159 del 2015.

Seguendo questa impostazione, quindi, si deve ritenere che anche la notifica di avvisi bonari ex 36-bis non sia sospesa sino al 31 maggio, essendo la sospensione dell'attività (in questo caso di liquidazione) del tutto discrezionale per l'Ufficio.

Si pone in questo caso il tema della mancata sospensione dei versamenti legati agli avvisi bonari

Circolare AdE n. 6/E del 23 marzo 2020

(Art. 67 e 83 Sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori e sospensione dei termini processuali)

Tale scelta interpretativa sembra difficilmente giustificabile tenendo presente che l'intento del Legislatore dovrebbe essere quello di tenere indenne "tutti" i cittadini e le imprese da possibili crisi di liquidità derivanti dalle restrizioni finora attuate.

Con particolare riferimento agli avvisi bonari, poi, una simile impostazione è ancor più penalizzante visto che mentre l'avviso di accertamento non comporta, nell'immediato, un obbligo di pagamento (minimo 90 giorni dalla notifica se non si impugna oppure un termine di molto superiore in presenza di ricorso), in caso di mancato pagamento entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione di irregolarità l'iscrizione a ruolo può avvenire immediatamente (con aggravio di sanzioni).

Circolare AdE n. 6/E del 23 marzo 2020

(Art. 67 e 83 Sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori e sospensione dei termini processuali)

La questione affrontata maggiormente nella circolare riguarda l'applicabilità della sospensione dei termini processuali al procedimento di accertamento con adesione.

Come anticipato nel corso del precedente nostro intervento, l'Agenzia conferma che la sospensione dei termini processuali di cui all'art. 83 del DL si applica anche all'adesione (anche se non espressamente previsto dalla norma).

Circolare AdE n. 6/E del 23 marzo 2020

(Art. 67 e 83 Sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori e sospensione dei termini processuali)

«Nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata dall'articolo 83 del decreto. Pertanto, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:

- sia la sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente», prevista ordinariamente dal comma 3 dell'articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997,*
- sia la sospensione prevista dall'art. 83 del decreto».*

Circolare AdE n. 6/E del 23 marzo 2020

(Art. 67 e 83 Sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori e sospensione dei termini processuali)

«Ad esempio, nel caso di un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020, considerato che:

- alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso;*
- dal 20 febbraio iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione previsti dall'articolo 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, cui vanno sommati i residui 30 giorni risultanti dal precedente punto 1;*
- essendo intervenuta, dal 9 marzo al 15 aprile, la sospensione dei termini prevista dall'articolo 83, comma 2, del decreto, alla data del 9 marzo risultano decorsi soltanto 17 giorni dei 90 e i rimanenti 73 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal 16 aprile, per cui il termine finale per la sottoscrizione dell'accertamento con adesione scade il 27 luglio».*

Circolare AdE n. 6/E del 23 marzo 2020

(Art. 67 e 83 Sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori e sospensione dei termini processuali)

Attenzione però perché, come precisato implicitamente nella circolare, a beneficiare della sospensione processuale dei termini è il procedimento di adesione frutto di una tempestiva presentazione dell'istanza, ovvero tenendo conto che in questo caso la sospensione opera fino al 15 aprile

Questo conferma che l'art. 67 sospende i termini per l'attività degli uffici, non anche quelli di natura procedimentale a carico del contribuente.

Quindi, prima ancora di addentrarsi in merito all'applicabilità della sospensione processuale al procedimento di adesione, occorre tenere presente che l'istanza deve comunque essere presentata nei termini corretti anche se la scadenza cade nel periodo di sospensione di cui all'art. 67 (ossia 8 marzo – 31 maggio).

Circolare AdE n. 6/E del 23 marzo 2020

(Art. 67 e 83 Sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori e sospensione dei termini processuali)

Immaginiamo, ad esempio, un atto impositivo notificato il 22 gennaio 2020.

In questo caso, il termine “ordinario” per la presentazione del ricorso scadrebbe il 29 aprile 2020 (60 giorni + 38 giorni di sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile prevista dall'art. 83 del DL “cura Italia”), ossia nel periodo di sospensione previsto dall'art. 67.

Posto che la norma non prevede nulla al riguardo, qualora il contribuente volesse presentare istanza di accertamento con adesione al fine di “sospendere” di ulteriori 90 giorni “il termine per il ricorso”, dovrà farlo comunque entro il termine ordinario di impugnazione senza contare su alcuna sospensione.

Solo così potrà evitare profili di inammissibilità a fronte di una eventuale successiva opposizione all'atto.

Circolare AdE n. 6/E del 23 marzo 2020

(Art. 67 e 83 Sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori e sospensione dei termini processuali)

Circa la possibilità di svolgere comunque l'adesione nel periodo di sospensione, la Circolare ha fornito indicazioni operative per il «**procedimento a distanza**». In particolare:

- identificazione del contribuente o del suo rappresentante mediante invio, da parte dello stesso, tramite PEC o mail, della copia del documento di identità (nonché della procura, qualora non in possesso dell'ufficio). Ancorché il documento possa essere già in possesso dell'ufficio, la richiesta è necessaria per garantire, anche in questa fase, l'identificazione del contribuente o rappresentante che parteciperà alla sessione;
- indicazione nella citata PEC o mail del numero e dell'intestazione dell'utenza telefonica o dell'eventuale strumento di videoconferenza (laddove disponibile) da utilizzare per il contraddittorio;

Circolare AdE n. 6/E del 23 marzo 2020

(Art. 67 e 83 Sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori e sospensione dei termini processuali)

- effettuazione del contraddittorio telefonico o per videoconferenza;
- redazione del verbale del contraddittorio, dando atto delle modalità con cui lo stesso si è svolto e indicando gli indirizzi PEC o mail che saranno utilizzati per il successivo scambio del file;
- invio tramite PEC o mail del file al contribuente o suo rappresentante per la condivisione. La condivisione ha la finalità di rilevare eventuali errori presenti nella bozza di verbale e, di norma, sarebbe preferibile che l'intera procedura di contraddittorio a distanza, redazione del verbale e sottoscrizione dello stesso da parte del contribuente e dell'ufficio si concludesse nello stesso giorno;
- ciò anche nell'ottica, sotto riportata, che in termini generali, queste modalità di gestione del contraddittorio possono essere adattate caso per caso ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l'intesa col contribuente e, quindi, anche in sede di verifica e accertamento;

Circolare AdE n. 6/E del 23 marzo 2020

(Art. 67 e 83 Sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori e sospensione dei termini processuali)

- dopo la condivisione, stampa del file ricevuto dall'ufficio e sottoscrizione (con una sigla su tutte le pagine) da parte del contribuente o del suo rappresentante;
- scannerizzazione del verbale sottoscritto e rinvio tramite PEC o mail all'Ufficio, con allegata copia del documento di identità di chi ha sottoscritto il verbale;
- stampa del file ricevuto e sottoscrizione da parte del verbalizzante dell'ufficio;
- invio via PEC o mail al contribuente o al suo rappresentante del verbale sottoscritto e protocollato;
- le operazioni di sottoscrizione di cui ai punti 7 e 9 possono anche avvenire mediante utilizzo della firma digitale.

Circolare AdE n. 6/E del 23 marzo 2020

(Art. 67 e 83 Sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori e sospensione dei termini processuali)

Da ultimo, si segnala che la Circolare non svolge alcun tipo di approfondimento in merito alla **discrasia temporale dei termini di sospensione processuale** relativi al «contenzioso» previsti rispettivamente dall'art. 67 per l'Ufficio (sino al 31 maggio) e dall'art. 83 per il contribuente (sino al 15 aprile).

In altre parole, stando all'interpretazione letterale delle norme, ad oggi in relazione ai termini ad esempio per la presentazione di un ricorso in appello in scadenza al 30 marzo 2020, **il contribuente dovrebbe notificare l'atto entro il 7 maggio** (beneficiando dei 38 giorni di sospensione di cui all'art. 83) mentre il Fisco avrebbe tempo sino **23 giugno 2020** (beneficiando degli 85 giorni di sospensione di cui all'art. 67).

Circolare AdE n. 6/E del 23 marzo 2020

(Art. 67 e 83 Sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori e sospensione dei termini processuali)

A ben vedere alcuni passaggi della circolare fanno emergere l'assenza di valide ragioni che possano in qualche modo giustificare tale disallineamento.

Infatti, come anticipato è la stessa Agenzia delle Entrate a ritenere che l'art. 67 *«non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina (solo) la sospensione “dei termini” relativi alle attività»*, tanto da ritenere possibile:

- da un lato, la notifica di avvisi di accertamento nel periodo di sospensione;
- dall'altro, lo svolgimento di attività che comportano persino la partecipazione del contribuente, seppure con modalità idonee a rispondere *«all'esigenza di tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti»* (ad esempio in via telematica come indicato nella circolare con riguardo al procedimento di adesione)

Circolare AdE n. 6/E del 23 marzo 2020

(Art. 67 e 83 Sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori e sospensione dei termini processuali)

Muovendo da queste premesse, quindi, è difficile spiegare come “i termini” relativi all'attività di “contenzioso” possano essere sospesi per l'Amministrazione sino al 31 maggio (nonostante la norma “non escluda” lo svolgimento di tale attività), mentre per il contribuente solo fino al 15 aprile ai sensi dell'art. 83 del Decreto.

La disparità di trattamento che emerge dall'asimmetria temporale dei due termini di sospensione andrebbe corretta in sede di conversione del DL., al fine di evitare profili di incostituzionalità che, una volta sollevati, finirebbero con il provocare strascichi indesiderati rispetto alla gestione della fase emergenziale.

Circolare AdE n. 6/E del 23 marzo 2020

(Art. 67 e 83 Sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori e sospensione dei termini processuali)

Tale disparità temporale, come detto, appare ancor meno giustificata se si pensa che per stessa ammissione dell'Agenzia delle Entrate "l'attività" dell'ente può proseguire a tutti gli effetti, seppure con modalità idonee a garantire "la tutela della salute di dipendenti e cittadini", anche nei periodi di sospensione indicati all'art. 67.

A maggior ragione l'attività dovrebbe quindi proseguire laddove non è prevista la partecipazione del contribuente, come nel caso della predisposizione e presentazione (telematica) di un atto processuale.



*Grazie per la vostra
attenzione*

Avv. Gabriele Sepio
Studio Legale ACTA – sede di Roma
Via dei Redentoristi n. 9, 00186
Roma
Tel.: 06-7726471
Fax: 06-772647218
Mail: gabriele.sepio@actax.it